

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

IV<sup>a</sup> SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

### COMUNICATO UFFICIALE N. 121/CGF

(2011/2012)

#### TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL

COM. UFF. N. 112/CGF – RIUNIONE DEL 21 DICEMBRE 2011

#### 1° Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. Vito Giampietro, Avv. Laura Vasselli – Componenti; Dott. Raimondo Catania - Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri - Segretario.

**1) RICORSO DELL’A.S.D. MECO POTENZA CALCIO A 5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MECO POTENZA CALCIO A 5/NAPOLI MA.MA. FUTSAL DEL 22.11.2011 PER POSIZIONE IRREGOLARE DI TESSERAMENTO DEL CALC. ENGLER CANI VITOR EDUARDO** (Delibera Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 246 del 7.12.2011)

All'esito dell'incontro Meco.Potenza/Napoli Ma.Ma. Futsal svoltosi il 22.11.2011 per il Campionato di Serie B del Calcio a 5, il sodalizio ospitante ricorreva al competente Giudice Sportivo chiedendo che all'avversaria, colpevole a suo dire di avere schierato nella gara suddetta il calciatore Engler Cani Vitor Edoardo in posizione irregolare in quanto, risultando tesserato proprio a far data dal 22.2011, poteva essere legittimamente utilizzato, ai sensi dell'art. 39 n. 5 delle N.O.I.F., solo a partire dal giorno successivo, venisse inflitta la sanzione della punizione sportiva prevista per siffatta violazione dall'art.17, comma 1 C.G.S..

La richiesta non veniva recepita dall'organo adito sul rilievo che la disposizione invocata disciplinante fattispecie normativa diversa e, segnatamente, l'ipotesi di trasferimento di calciatori fra società appartenenti alla L.N.D., non era applicabile al caso in controversia che, riguardando il tesseramento di un calciatore di nazionalità italiana proveniente da federazione estera, rientrava nella previsione di cui all'art. 40, comma 11 n. 3 N.O.I.F. non contemplante alcun differimento nell'operatività del vincolo (Com. Uff. n. 246 del 7.12.2011).

Insoddisfatta la società lucana si è rivolta a questa Corte; a suo giudizio le motivazioni a sostegno della prima decisione sarebbero superficiali e lacunose avendo omesso di affrontare la problematica relativa alla materia del tesseramento nella sua interezza con criteri di sistematicità e coordinazione ignorando di conseguenza le disparità e le contraddizioni evidenziabili fra situazioni similari ed analoghe.

Dal canto suo la resistente ha ribadito le ragioni, già rassegnate ed accolte in prima istanza, per le quali l'impiego dell'Engler nella partita "*de qua*" doveva ritenersi perfettamente regolare.

Il reclamo non è fondato e va respinto.

Poichè è del tutto incontroverso che la procedura di tesseramento dell'Engler sia regolata dall'art: 40, comma 11 n. 3 N.O.I.F. e che la stessa risulta essersi perfezionata, come da tabulato in atti, alla data del 22.11.2011, il punto focale del contenzioso si incentra nell'accertare se, come sostiene la ricorrente, anche in detta situazione possa ritenersi applicabile lo slittamento della possibilità di

impiego agonistico del tesserato, specificatamente previsto, per ipotesi geneticamente diversa, dall'art. 39, n. 5 N.O.I.F..

La interpretazione in senso positivo, sviluppata negli scritti difensivi, si articola, da un lato, su una presunta distinzione fra data di decorrenza del tesseramento e momento che legittima l'utilizzazione del tesserato e, dall'altro, sull'affermazione, anche con riferimenti non sempre conferenti ad altre disposizioni delle N.O.I.F., che la normativa federale non possa, per procedure miranti a conseguire il medesimo effetto (creazione del vincolo), avallare soluzioni differenti comportanti disparità di trattamento.

L'assunto, così come sintetizzato non è corretto; il legislatore federale, per scelte di natura non soltanto squisitamente politica ma logiche anche sul piano della concretezza e della razionalità, ha ritenuto di differenziare e regolare diversamente gli iter per le operazioni di tesseramento in funzione di vari parametri - qualifica o status del tesserando, età, cittadinanza etcetera - procedure che non possono essere concettualmente unificate per le finalità auspiccate dalla reclamante attraverso una sorta di interpretazione "*in malam partem*" del tutto inaccettabile.

La norma che si vorrebbe utilizzabile nella fattispecie, quindi, costituendo una deviazione dalla regola di portata generale per la quale il tesseramento, una volta autorizzato, è di immediata efficacia, è applicabile soltanto all'ipotesi particolare in essa contemplata, tant'è che il legislatore, in omaggio al principio ermeneutico del "*ubi dixit, voluit*", ne ha dato specifica contezza.

Pienamente condivisibile, pertanto, appare la decisione gravata.

Per questi motivi la C.G.F respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Meco Potenza Calcio a 5 di Potenza e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

## **2° Collegio composto dai Signori:**

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. Vito Giampietro, Prof. Mauro Sferrazza – Componenti; Dott. Raimondo Catania - Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri - Segretario.

### **2) RICORSO DEL G.S. ROMA CALCIO FEMMINILE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA ALLA CALCIATRICE VALENTINA CASAROLI SEGUITO GARA ROMA CALCIO FEMMINILE/MILAN DEL 3.12.2011 (Delibera Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 39 del 7.12.2011)**

La G.S. Roma Calcio Femminile ha proposto ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile pubblicata con Com. Uff. n. 39 del 7.12.2011 con la quale è stata inflitta alla calciatrice Valentina Casaroli la sanzione della squalifica per 3 giornate di gara, per avere, in occasione della partita di Campionato di Serie A Nazionale disputatasi in data 3.12.2011 tra la G.S. Roma Calcio Femminile ed il Milan, «colpito con uno schiaffo al volto un calciatore avversario».

Deduce la reclamante: «gli animi delle calciatrici si sono accesi solo al termine della gara che ha visto il raggiungimento del pareggio (2-2) del Milan al 93° di gioco» e soltanto «a quel punto, la calciatrice Casaroli ritenendo erroneamente di aver subito torti arbitrali in occasione del gol del pareggio della squadra avversaria, mentre usciva dal campo in maniera concitata, attraversando le calciatrici di ambedue le squadre, protestava vivacemente con il direttore di gara».

Secondo la prospettazione difensiva della G.S. Roma Calcio Femminile, dunque, quella tenuta dalla calciatrice Casaroli non sarebbe stata una condotta violenta: la stessa, semmai, a dire della società reclamante, «può essere ritenuta rea di aver assunto una condotta irrispettosa nei confronti del direttore di gara, protestando vibratamente con lo stesso, ma senza eccedere in offese o frasi insultanti, e non anche di aver tenuto comportamenti violenti verso altre atlete».

Ciò premesso, riconosce la reclamante che tale atteggiamento irrispettoso nei confronti del direttore di gara è certamente censurabile, ma «anche in considerazione della condotta sin qui

irreprensibile della calciatrice», lo stesso meriterebbe una sanzione meno grave, quantificata in una giornata di squalifica «o, in subordine nella misura del minimo edittale di 2 giornate di squalifica».

La C.G.F., riunitasi in data 21.12.2011, ritiene che il ricorso meriti parziale accoglimento, nei termini di seguito indicati.

Rileva, anzitutto, questa Corte una discrepanza tra la versione dei fatti presa a riferimento dal Giudice Sprotivo e quella di cui al referto arbitrale.

Il direttore di gara, per quanto di rilievo ai fini del presente giudizio, segnala nel proprio referto che «al termine della gara, è stato espulso il calciatore n. 1 della Società Roma, sig.ra Casaroli Valentina, poiché si rivolgeva nei confronti dell'assistente arbitro n. 2 proferendo le espressioni "buffone" e "ridicolo"».

Nel provvedimento del G.S., invece, la squalifica per tre gare sembra essere collegata ad una condotta violenta della calciatrice di cui trattasi («per aver colpito con uno schiaffo al volto un calciatore avversario»).

Il suddetto contrasto ha indotto questa C.G.F. a svolgere una preliminare indagine ricostruttiva della effettiva dinamica dei fatti contestati alla calciatrice sanzionata.

In tal ottica, l'attenta lettura degli atti acquisiti al procedimento è stata affiancata dalla richiesta di un supplemento verbale dell'arbitro.

Per le vie brevi, il direttore di gara, nel confermare quanto già riferito nel proprio rapporto, ha precisato come, nella circostanza, non si sia verificato alcun atto di violenza, avendo, invece, la calciatrice Casaroli usato espressioni irrifuggibili nei confronti dell'assistente (e non già dell'arbitro). Precisa ulteriormente l'arbitro come tale circostanza trovi conferma nel fatto che, al termine della gara, la stessa Valentina Casaroli, accompagnata da un dirigente della G.S. Roma Calcio Femminile, si è scusata nei confronti del medesimo predetto assistente.

Siffatta ricostruzione dell'accaduto è stata, infine, anche confermata dalla stessa calciatrice interessata, sentita da questa C.G.F., come dalla stessa reclamante richiesto.

Così acclarati i fatti di causa, questa C.G.F., visto l'art. 37, punto 4, C.G.S. («*La Corte di Giustizia Federale, se valuta diversamente, in fatto o in diritto, le risultanze del procedimento di prima istanza, riforma in tutto o in parte la decisione impugnata, decidendo nuovamente nel merito, [...]»*), anche, peraltro, attese ragioni di economia processuale, reputa di dover direttamente procedere alla rideterminazione della sanzione in relazione alla nuova qualificazione dei fatti come sopra precisati.

In tale prospettiva, essendo rimasta esclusa qualsiasi condotta violenta nei confronti di altri calciatori, visto l'art. 19, comma 4, lett. a), C.G.S. che prevede la sanzione minima della squalifica per 2 giornate in caso di condotta ingiuriosa o irrifuggibile nei confronti degli ufficiali di gara, tenuta anche presente la giovane età della calciatrice, questa CGF reputa congrua la sanzione della squalifica per 2 giornate di gara.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal G.S. Roma Calcio Femminile di Roma riduce la sanzione della squalifica inflitta alla calciatrice Valentina Casaroli a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Mario Serio

**Publicato in Roma il 3 gennaio 2012**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete